

SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

* Sono contrassegnate con asterisco le segnalazioni delle associazioni imprenditoriali che sono state prese in considerazione dalle Amministrazioni nelle relazioni sul bilancio o nelle successive note.

Sono inoltre indicate, per completezza, anche le ulteriori segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e non sono oggetto della relazione di bilancio.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE¹

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO – VALUTAZIONE	ONERI INTRODOTTI	ONERI ELIMINATI
<p>DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 13, comma 5)</p> <p>"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"</p>	<p>Classificazione dei rifiuti</p> <p>La nuova procedura, in vigore dal 18/2/2015, impatta in particolare sui rifiuti con voci a specchio. Inoltre, è onerosa e ingiustificata in quanto si aggiunge a quella già esistente e non si adegua alle disposizioni comunitarie che entreranno in vigore il prossimo giugno. In questo modo si determina un incremento di classificazione di rifiuti pericolosi con evidenti ricadute nella loro gestione</p> <p>Segnalazione CNA (segnala oneri amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</p> <p>Il decreto introduce una nuova classificazione dei rifiuti, aumentando il numero di sostanze considerate rifiuti pericolosi. I nuovi oneri si applicano ad un alto numero di imprese. Peraltro la normativa (entrata in vigore il 18 febbraio 2015) ha natura transitoria, in quanto si applicherà solo per 4 mesi, quando entreranno in vigore le</p>	X	

¹ Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito un riscontro alle segnalazioni delle associazioni imprenditoriali (v. Relazione), offrendo una disponibilità ad approfondire e raffinare le stime nel confronto con le associazioni imprenditoriali.

	nuove disposizioni europee. Segnalazione Confartigianato		
D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*	<p>Sono introdotti nuovi obblighi a carico delle imprese coinvolte nella filiera: produttori dell'apparecchiatura, distributori, installatori, centri di assistenza, impianti di trattamento dei rifiuti</p> <p>Segnalazione CNA</p> <p>Si stima che il numero di soggetti a cui si applicano i nuovi oneri sono tra le 10.000 e le 15.000 unità. Dati più precisi possono essere richiesti al Centro di Coordinamento RAEE.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p> <p>Il decreto traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva europea sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che costituisce il quadro di riferimento per l'intera filiera industriale (dalla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE - all'avvio a trattamento).</p> <p>Introdotti molteplici oneri informativi per il riconoscimento, l'accesso ai contributi e la gestione nell'ambito del sistema dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p> <p>Data la pluralità di tipologia di soggetti coinvolti (produzione, trasporto, distribuzione, trattamento), risulta difficile valutare</p>	X	

	<p>complessivamente la congruità del costo amministrativo degli oneri introdotti.</p> <p>Si ritiene però opportuno segnalare che, mentre appaiono correttamente ripresi i costi amministrativi fissati uniformemente a livello nazionale (es. "annotazioni su registri e formulari" pari a 80 euro), appaiono sottostimati i costi di consulenza (il riferimento è ai 410 euro per la voce "Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico").</p> <p>Segnalazione Confindustria</p> <p>Il provvedimento introduce oneri informativi in capo ai produttori che si traducono in una trasmissione delle informazioni alle autorità competenti e alla tenuta di particolari documenti. La quantificazione di tali oneri è talmente bassa da potersi considerare trascurabile, tanto che le associazioni interessate (ANDEC) non hanno mai evidenziato questo come un aspetto critico sul quale focalizzarsi.</p> <p>Segnalazione Confcommercio</p>		
<p>D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle</p>	<p>IL decreto traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva europea sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che costituisce il quadro di</p>	<p>X</p>	

<p>apparecchiature elettriche ed elettroniche*.</p>	<p>riferimento per il settore di riferimento. introdotti molteplici oneri informativi per il riconoscimento, l'accesso ai contributi e la gestione nell'ambito del sistema di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p> <p>Segnalazione Confindustria</p> <p>Il provvedimento introduce oneri informativi in capo ai produttori che si traducono in una trasmissione delle informazioni alle autorità competenti e alla tenuta di particolari documenti. La quantificazione di tali oneri è talmente bassa da potersi considerare trascurabile, tanto che le associazioni interessate (ANDEC) non hanno mai evidenziato questo come un aspetto critico sul quale focalizzarsi.</p> <p>Segnalazione Confcommercio</p>		
<p>Decreto Ministero Ambiente del 24 aprile 2014 (artt. 5 e 6) Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto</p>	<p>Il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto o che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI completando anche la parte relativa al produttore; qualora detto impianto è ubicato al di fuori della Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI, controfirma la scheda SISTRI all'atto dell'accettazione presso</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

<p>legislativo n. 152 del 2006*</p>	<p>l'impianto. Si introduce l'obbligo di pagamento del contributo d'iscrizione a fronte del non funzionamento del sistema. Si riduce il numero di soggetti obbligati Segnalazione CNA (segnala oneri amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</p>		
<p>Decreto Ministero Ambiente 3 giugno 2014, n. 120 (artt. 10, 11, 14, 16 e 17) *</p>	<p>Introdotte diverse semplificazioni: sostituzione della perizia giurata dei veicoli con un'attestazione, gestione telematica di domande e comunicazioni, introdotte diverse forme di autocertificazione, ridotti i tempi di rilascio della documentazione, ridotti (generalmente) gli importi dei diritti annuali d'iscrizione, acquisizione d'ufficio di diverse variazioni delle iscrizioni. Il principale nuovo maggior onere riguarda il ruolo del responsabile tecnico, di cui ne sono stati incrementati compiti, responsabilità e necessità di formazione. L'ALBO STIMA UN RISPARMIO DI CIRCA 12.000.000 € derivanti da: acquisizione d'ufficio di documentazione già in possesso della PA; attestazione idoneità dei mezzi; semplificazioni relative alle procedure di variazione e rinnovi Segnalazione CNA(segnala oneri amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale) Questo provvedimento ha notevolmente</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

	<p>ridotto gli oneri a carico delle imprese sia a livello di adempimenti che di costi connessi e, quindi, può considerarsi positivamente</p> <p>Segnalazione Confcommercio</p> <p>Nuovi oneri introdotti relativamente alla figura del responsabile tecnico che viene "professionalizzata" e che viene sottoposta anche ad un esame di idoneità. I responsabili tecnici possono essere sia i titolari d'azienda sia consulenti esterni ad essa.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p>		
<p>D. Lgs 4 marzo 2014, n. 46 recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*</p>	<p>Il decreto traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva europea sulle emissioni industriali che costituisce il quadro di riferimento per numerosi settori energetici e manifatturieri in materia di riduzione delle emissioni di inquinanti nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo, nonché dei rifiuti e disciplina il regime della autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il decreto introduce nuovi adempimenti di carattere informativo, procedurale ed economico andando oltre, in diversi casi,</p>	X	X

	<p>rispetto a quanto previsto dalla normativa europea.</p> <p>In particolare, l'obbligo di redigere una relazione di riferimento sullo stato del sito comporta l'identificazione delle sostanze pericolose eventualmente utilizzate nello stabilimento e la realizzazione di indagini dello stato di suolo e acque ai fini di una valutazione del rischio. Da prime stime il costo di elaborazione della relazione si attesta su decine di migliaia di euro (quantomeno 5000-15000 euro), al vivo delle indagini.</p> <p>La caratterizzazione del "top soil" potrebbe determinare costi anche di milioni di euro, variabili caso per caso, in relazione anche alla superficie degli impianti interessati.</p> <p>Inoltre, il decreto introduce l'obbligo di prestare garanzie finanziarie per riportare il sito al di sotto del livello di inquinamento (cd. ripristino del sito) qualora l'attività dell'impianto cessasse definitivamente. L'importo annuale da corrispondere potrebbe arrivare fino a centinaia di migliaia di euro (considerando cautelativamente un costo annuale dell'1% dell'ammontare complessivo della garanzia che può arrivare fino a 50 mln euro per grandi estensioni).</p> <p>Per quanto riguarda gli oneri eliminati va</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>considerato che l'obbligo di comunicare a mezzo stampa l'avvenuto avvio del procedimento AIA riguarda i casi di presentazione di nuova istanza di AIA (numero limitato di casi, "una tantum") o di riesame (mediamente ogni 10 anni). Pertanto, nella determinazione del risparmio complessivo va tenuto conto della frequenza dell'adempimento per le circa 6000 imprese, analogamente a quanto effettuato per la stima dei costi introdotti.</p> <p>Segnalazione Confindustria (segnala oneri amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</p>		
ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI AMMINISTRATIVI			
<p>DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 14, comma 2)</p> <p>"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione</p>	<p style="text-align: center;">SISTRI</p> <p>La proroga del termine di efficacia del contratto con Selex al 31 dicembre 2015 rappresenta un grande criticità</p> <p>Segnalazione CNA</p>	X	

<p>immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"</p>			
<p>DL 31 dicembre 2014, n. 192 (art. 9, comma 3) "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".</p>	<p>Il decreto legge "Mille proroghe", modificando i termini previsti dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, ha previsto l'obbligo da parte delle imprese di iscrizione e contribuzione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti entro il termine del 1 aprile 2015.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p>	<p>X</p>	
<p>DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 11 commi da 7 a 11) "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"</p>	<p>Adeguamento impianti termici civili</p> <p>Segnalazione CNA</p>	<p>X</p> <p>Norma prorogata dal DL 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in Legge 28 febbraio 2015, n. 28 "Proroga Termini"</p>	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO – VALUTAZIONE	ONERI INTRODOTTI	ONERI ELIMINATI
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 18) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)	Attestazione regolarità contributiva del cedente dei crediti verso le PA certificati attraverso il DURC ONERI AMMINISTRATIVI ELIMINATI Segnalazione CNA		X

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riferimento normativo	Descrizione adempimento	Oneri introdotti	Oneri eliminati
<p>DM 10 aprile 2014, n. 122 Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese. GU n. 196 del 25-8201*</p>	<p>Il decreto reca il modello standard per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese. Non sono stati introdotti nuovi oneri informativi rispetto a quelli previsti dalla legge. Si segnala, tuttavia, che la previsione, contenuta nel DL n. 5/09, art. 3, co. 4 quater, della necessità di utilizzare la firma digitale "riconosciuta" ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/05) per le reti che vogliono acquistare la soggettività giuridica vanifica l'impatto in termini di semplificazione, in quanto costringe i firmatari del contratto di rete a recarsi dal notaio per ottenere l'autentica della loro firma (ancorchè digitale). In tal senso gli oneri precedentemente introdotti sono resi operativi.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p>		
	<p>Prevede una tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.</p> <p>Il modello va trasferito su supporto ai fini della registrazione presso lo sportello dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, in quanto ad oggi non attiva la procedura on-line</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>

	<p>Eliminato l'intervento del notaio con relativi costi. Rimane il problema della registrazione dell'atto, al momento da fare allo sportello</p> <p>ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI E ELIMINATI</p> <p>Segnalazione CNA</p>		
	<p>Il DM rende operativa la possibilità che i contratti di rete siano sottoscritti con firma digitale, senza necessità di autentica notarile.</p> <p>Ai fini della iscrizione nel Registro delle imprese del contratto di rete sottoscritto con firma digitale, gli imprenditori contraenti devono: i) compilare il modello standard tipizzato; ii) provvedere alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate; iii) trasmettere telematicamente al Registro delle imprese il modello registrato dall'Agenzia delle Entrate (con allegazione di quanto il Registro Imprese chiede).</p> <p>Tale procedura è alternativa all'iscrizione nel Registro delle imprese del contratto di rete sottoscritto davanti al notaio.</p> <p>Il DM non introduce oneri informativi nuovi rispetto a quanto richiesto per la sottoscrizione davanti al notaio.</p> <p>Rimane tuttavia una criticità procedurale che si traduce in un onere di carattere burocratico ed economico.</p> <p>In particolare, non è prevista una procedura telematica per la registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto sottoscritto digitalmente</p>		X

	<p>(come invece previsto per la registrazione del contratto sottoscritto davanti al notaio). Infatti, l'imprenditore, dopo aver ottenuto la delega da parte di tutti gli altri contraenti, è tenuto a: i) pagare l'Imposta di Registro e i bolli; ii) presentarsi fisicamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate e presentare una copia cartacea del contratto e file (in formato.xml, salvato su supporto durevole).</p> <p>Segnalazione Confindustria</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO - VALUTAZIONE	ONERI INTRODOTTI	ONERI ELIMINATI
<p>DL 12 settembre 2014, n. 133</p> <p><i>“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”</i></p>	<p>Il frazionamento e l'accorpamento delle unità immobiliari non comportanti modifiche alla volumetria complessiva degli edifici e alla loro destinazione d'uso vengono qualificati quali interventi di manutenzione straordinaria e, pertanto, possono essere eseguiti previa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (cd. CILA).</p> <p>Il DL assoggetta a CILA l'esecuzione di frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari non comportanti modifiche alla volumetria complessiva degli edifici e alla loro destinazione d'uso.</p> <p>Rispetto alla disciplina previgente, l'adempimento in questione risulta meno gravoso, sia in termini procedurali (i frazionamenti e accorpamenti erano soggetti al permesso di costruire), che in termini economici (la realizzazione di frazionamenti e accorpamenti, prima soggetta al pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, è in via generale gratuita, a meno che non comportino un incremento del carico urbanistico e della superficie calpestabile e, quindi, soggetti ai soli oneri di urbanizzazione).</p> <p>Il DL elimina l'obbligo di ottenere il rilascio del permesso di costruire per frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari non comportanti modifiche alla volumetria</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>

	<p>complessiva degli edifici e alla loro destinazione d'uso.</p> <p>Segnalato da Confindustria</p>		
<p>DL 12 settembre 2014, n. 133</p> <p><i>“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”</i></p>	<p>Il DL interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti previa CILA, prevedendo che l'intervento non deve riguardare le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Secondo il testo previgente, per realizzare l'intervento con la CILA era necessario anche che l'intervento non comportasse un aumento del numero delle unità immobiliari e dei parametri urbanistici.</p> <p>La misura è positiva poiché amplia il novero degli interventi di manutenzione straordinaria soggetti a CILA.</p> <p>Segnalato da Confindustria</p>		X
<p>DL 12 settembre 2014, n. 133</p> <p><i>“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”</i></p>	<p>Il DL semplifica le modalità di presentazione della CILA, che può essere corredata soltanto dall'elaborato progettuale e deve attestare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché la sua compatibilità con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia.</p> <p>Il DL introduce l'obbligo del tecnico di asseverare la compatibilità dell'intervento con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia.</p> <p>Viene eliminato l'obbligo di presentare all'amministrazione</p>	X	X

	<p>comunale la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali.</p> <p>Segnalato da Confindustria</p>		
<p>DL 12 settembre 2014, n. 133</p> <p><i>“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”</i></p>	<p>Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che: <i>i)</i> non configurano una variazione essenziale; <i>ii)</i> sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie; <i>iii)</i> sono attuate dopo l'acquisizione degli atti di assenso prescritti dalla normativa ambientale, paesaggistico-culturale e da altre disposizioni settoriali (es. norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie).</p> <p>La misura è positiva, poiché amplia le tipologie di varianti al permesso di costruire realizzabili in corso d'opera previa presentazione della SCIA.</p> <p>Segnalato da Confindustria</p>		X
<p>DL 12 settembre 2014, n. 133</p> <p><i>“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”</i></p>	<p>Il DL prevede che le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa possono essere eseguite previa CILA, a condizione che gli interventi previsti non riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Il DL riduce la tipologia di interventi interni agli edifici adibiti a esercizio d'impresa realizzabili previa CILA, specificando, rispetto alla disciplina previgente, che gli stessi non debbano riguardare le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Segnalato da Confindustria</p>	X	
DL 12 settembre 2014, n. 133	Il DL esonera il privato dall'obbligo di presentare gli atti di	X	X

<p><i>“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”</i></p>	<p>aggiornamento catastale per gli interventi, realizzati previa CIL o CILA, che impattano sul classamento dell'unità immobiliare, qualora comunichi la conclusione dei lavori all'amministrazione comunale. In questo caso, sarà la stessa amministrazione comunale a inoltrare tempestivamente la CIL o la CILA, integrata dalla comunicazione di fine lavori, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Il DL introduce l'onere del privato di integrare la CIL o la CILA con una comunicazione di fine lavori ai fini dell'aggiornamento catastale.</p> <p>Il DL elimina l'obbligo del privato di presentare gli atti di aggiornamento catastale.</p> <p>Segnalato da Confindustria</p>		
<p>Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi da 247 a 251)</p> <p>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)</p>	<p>Nuova disciplina di vettore e committente</p> <ul style="list-style-type: none"> -Obbligo del DURC; -Obbligo polizza professionale; - obbligo negoziazione assistita <p>Segnalato da CNA</p> <p>Modifica della disciplina del contratto di autotrasporto di merci in conto terzi e precisazione modalità di attestazione requisito capacità finanziaria per accesso alla professione autotrasporto (polizza professionale valida solo per i primi due anni di attività, successivamente fideiussione o attestazione di revisore contabile): introduzione della libera negoziazione dei corrispettivi tenendo conto dei principi della sicurezza, introduzione di sanzioni sul committente in caso di mancata</p>	X	X

	<p>presentazione del DURC da parte del vettore al momento della conclusione del contratto (presentazione che sarà eliminata non appena sarà operativa la prevista modalità di verifica della correttezza del vettore attraverso il sito del Comitato centrale dell'Albo degli Autotrasportatori) , abrogazione della scheda di trasporto (documento previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 286/2005 ai fini dell'identificazione di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto), introduzione (in linea con principi D.L.132/2014) della negoziazione assistita obbligatoria prima di intraprendere una controversia relativa al contratto di autotrasporto con possibilità di mediazione anche da parte delle associazioni di categoria.</p> <p>Il pacchetto di interventi ha eliminato alcuni oneri a carico delle imprese in particolare per effetto della soppressione dell'obbligo di compilazione e tenuta della scheda di trasporto ed il superamento della disciplina dei cosiddetti costi minimi nell'autotrasporto, che ai sensi della precedente disciplina, dovevano essere obbligatoriamente coperti dai corrispettivi riconosciuti e venivano pubblicati e mensilmente aggiornati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>Segnalato da Confcommercio</p>		
<p>D.LGS. 4/11/2014, n. 169</p> <p><i>Disposizioni concernenti la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 181/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (ce) n.</i></p>	<p>Il decreto non introduce nuovi oneri informativi a carico delle imprese nei confronti della PA.</p> <p>Tuttavia, introduce, nuovi oneri informativi nei confronti della clientela. Le imprese del settore del trasporto passeggeri su autobus, saranno infatti spinte a fornire maggiori informazioni al cliente al fine di metterle a conoscenza dei propri diritti.</p>	<p>X</p>	

2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. pubblicato in GU. S.G. 271 del 21.11. 2014			
ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI AMMINISTRATIVI			
DL 12 settembre 2014, n. 133 <i>“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”</i>	<p>Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. Tale riduzione non è consentita nei casi interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria.</p> <p>I Comuni definiscono i criteri e le modalità per l'applicazione della riduzione.</p> <p>La misura è positiva, poiché consente una maggiore riduzione dell'importo del contributo di costruzione. La disciplina previgente, infatti, prevedeva soltanto che i costi di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia potessero essere “non superiori” a quelli previsti per le nuove costruzioni.</p> <p>Segnalato da Confindustria</p>		X
DL 12 settembre 2014, n. 133 <i>“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto</i>	<p>Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i Comuni possono deliberare che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.</p> <p>La misura è positiva, poiché consente una maggiore riduzione dell'importo del contributo di costruzione. La disciplina</p>		X

<p><i>idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"</i></p>	<p>previgente, infatti, prevedeva soltanto che i costi di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia potessero essere "non superiori" a quelli previsti per le nuove costruzioni.</p> <p>Segnalato da Confindustria</p>		
<p>DL 12 settembre 2014, n. 133</p> <p><i>"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"</i></p>	<p>Il DL aggiunge ai criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 16, co. 4 del TU edilizia quello di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima sottoforma di contributo straordinario.</p> <p>Il DL introduce un onere "contributivo" ulteriore per la realizzazione di interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, che determinino un maggior valore (cd. contributo straordinario).</p> <p>Il contributo straordinario presenta un ambito di applicazione e un meccanismo di calcolo poco chiari. L'incertezza interpretativa, unita ai maggiori costi associati a questa tipologia di operazioni, rischia di penalizzare le attività economiche, sia per gli operatori del settore edilizio, sia per i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi considerati.</p> <p>Segnalato da Confindustria</p>	<p>X</p>	

MINISTERO DELL'INTERNO

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO ANALISI DI IMPATTO	ONERI INTRODOTTI	ONERI ELIMINATI
D.lgs. 13.10.2014 n. 153 Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*.	Di interesse in termini di semplificazione è una sorta di meccanismo di "silenzio assenso" (art. 3, comma 2) secondo il quale le amministrazioni, in caso di mancato rilascio della informazione antimafia nel termine di 30 gg dalla data della consultazione della banca dati, procedono comunque alle erogazioni/ sia pur sotto condizione risolutiva in caso di sopravvenienza di cause ostative. Segnalazione Confartigianato		
	La possibilità delle PA di utilizzare la documentazione in corso di validità per tutti i procedimenti con la stessa impresa riduce i casi in cui l'operatore è tenuto ai medesimi oneri informativi. L'eliminazione dei familiari conviventi minori degli anni 18 dall'ambito dei soggetti rilevanti ai fini delle verifiche antimafia fa venir meno l'onere di fornire i rispettivi dati alla PA precedente. Oneri introdotti: Il D. Lgs ha introdotto la facoltà dell'impresa di autocertificare il contenuto della comunicazione antimafia nel caso in cui la Prefettura non l'abbia rilasciata nei termini. Tale adempimento risulta	X	X

	<p>proporzionato rispetto al beneficio di concludere in tempi brevi il procedimento per il quale è stata avviata la richiesta di comunicazione antimafia.</p> <p>Oneri eliminati</p> <p>La possibilità delle PA di utilizzare la documentazione in corso di validità per tutti i procedimenti con la stessa impresa riduce i casi in cui l'operatore è tenuto ai medesimi oneri informativi.</p> <p>L'eliminazione dei familiari conviventi minori degli anni 18 dall'ambito dei soggetti rilevanti ai fini delle verifiche antimafia fa venir meno l'onere di fornire i rispettivi dati alla PA procedente.</p> <p>Segnalazione Confindustria</p>		
<p>DL 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 29).</p> <p>Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*.</p>	<p>La norma prevede l'obbligo di iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dal comma 53 della legge 190/2012; si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardie di cantieri) negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture.</p> <p>Ancorché la norma introduca un appesantimento burocratico (iscrizione nella c.d. white list) la norma è funzionale ad assicurare trasparenza in settori potenzialmente ad alto tasso di infiltrazioni mafiosa.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

	White list Comunicazione e informazione antimafia ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI E ELIMINATI Segnalazione CNA	X	X
DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 1 bis, c. 1) "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"	Gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al DPR 1° agosto 2011, n. 151 in materia di prevenzione incendi		X

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO	ONERI INTRODOTTI	ONERI ELIMINATI
<p>D.L. 20.3.2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2014, n.78 recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" pubblicato in GU n. 66 del 20 .3. 2014</p>	<p>Viene introdotta una procedura informatizzata mediante la quale conseguire la c.d. "smaterializzazione" del DURC della quale, tuttavia, si è in attesa dell'attuazione.</p> <p>Rispetto alla relazione AIR, si segnala che il testo risultante dalla conversione in legge n. 78 2014 ha previsto l'obbligo di redigere il piano formativo in forma scritta, sia pur in maniera sintetica e semplificata. Nella formulazione originaria del DL, invece, l'obbligo di forma scritta era stato eliminato.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p>	X	X
	<p>Obbligo di redigere il piano formativo in forma sintetica.</p> <p>Introduzione di una procedura informatizzata mediante la quale conseguire la c.d. "smaterializzazione" del DURC</p> <p>ONERI AMMINISTRATIVI RIDOTTI</p> <p>Segnalazione CNA</p>		X
	<p>Oneri introdotti: Il DL introduce l'obbligo di acquisire telematicamente i dati relativi alla regolarità contributiva.</p> <p>L'adempimento è volto a semplificare le attività di verifica in materia previdenziale.</p>	X	X

	<p><i>Al momento tale semplificazione non può essere applicata poiché mancano i provvedimenti attuativi.</i></p> <p>Oneri eliminati: Il DL elimina l'acquisizione in forma cartacea del DURC.</p> <p>Segnalazione Confindustria</p>		
<p>Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi da 26 a 34)</p> <p>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)</p>	<p>Tfr in busta paga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta certificazione all'INPS; - richiesta di finanziamenti per il datore di lavoro <p>ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI</p> <p>Segnalazione CNA</p>	X	
<p>Decreto interministeriale 22 luglio 2014 per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in materia di spettacoli e fiere*.</p>	<p>Il decreto ha esteso il campo di applicazione della valutazione del rischio anche al settore fieristico, nel quale - dal punto di vista statistico - non risultano, negli ultimi anni, infortuni gravi e/o mortali, operandosi, così, un'ulteriore ed ingiustificata burocratizzazione della disciplina della sicurezza sul lavoro.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p>	X	
<p>DM 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. N. 212 del 12 settembre 2014, che ha individuato i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza del cantiere*.</p>	<p>Il DM pur semplificando i moduli del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza del cantiere (PSC) di fatto non consente di poter affermare che sono stati ridotti gli oneri informativi a carico delle imprese.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p>		

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI AMMINISTRATIVI

<p>D.L. 20.3.2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2014,n.78 recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" pubblicato in GU n. 66 del 20 .3. 2014</p>	<p>Eliminazione del requisito della causalità per l'instaurazione del contratto a termine. Introduzione della clausola di stabilizzazione legale, valevole solo per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti (e non più per le imprese con più di 10 dipendenti). ONERI RIDOTTI Segnalazione CNA</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO	ONERI INTRODOTTI	ONERI ELIMINATI
<p>DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 1 bis)</p> <p>"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"</p>	<p>Semplificazione dei registri e dematerializzazione dei registri</p> <p>Segnalazione CNA</p> <p>Gli articoli da 1 a 4 del provvedimento introducono numerose modifiche d'interesse per le imprese agricole e agroalimentari dal punto di vista degli oneri. Nella tabella del DAGL sono correttamente indicati solo quelli di cui all'articolo 2 del provvedimento, sebbene non venga citato il comma 1-bis dell'articolo, che stabilisce che, per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>

	<p>L'art. 1, comma 4, prevede che anche chi ha commesso violazioni alle norme in materia agroalimentare contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, possa beneficiare della riduzione prevista dall'articolo a condizione che effettui il pagamento e <u>trasmetta la relativa quietanza</u> entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto all'autorità competente.</p> <p>L'art. 1-bis, introdotto in sede di conversione, introduce numerose semplificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 2: <u>l'obbligo di registrazione</u> di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, <u>si considera assolto</u> dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa • Comma 4: è abrogato l'art. 6 della L. 23-12-1956, n. 1526 che stabiliva, in particolare, che <i>i magazzini di deposito all'ingrosso</i> 		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>di burro devono essere regolarmente iscritti presso le competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura. Chiunque intende gestire magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso o per la conservazione del burro deve darne preventiva comunicazione all'Istituto incaricato della vigilanza competente per territorio, specificando la precisa ubicazione dei magazzini stessi. [...] I titolari, gestori di magazzini di cui ai comma precedenti, devono comunicare preventivamente alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed all'Istituto di vigilanza competente ogni trasferimento o chiusura dei magazzini stessi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 5, 6, 7, 8 e 9: <u>i registri dei prodotti vitivinicoli, così come i registri di carico e scarico degli sfarinati e paste alimentari, del burro, del saccarosio, glucosio e isoglucosio (per produttori, importatori e grossisti), del latte in polvere e degli altri latti conservati (per produttori, grossisti e utilizzatori), sono dematerializzati e realizzati</u> 		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il comma 7, inoltre, elimina l'obbligo di aggiornare "giornalmente" il registro di carico e scarico del burro.</p>		
<p>D.Lgs. 30-10-2014 n. 178 recante "Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati". pubblicato In G. U. 10.12.2014, n. 286*</p>	<p>Per gli Operatori (Operator), coloro che o sono direttamente coinvolti nell'abbattimento di legname all'interno della UE o che importano legname e/o prodotti di legno da Paesi extra-UE sono stati introdotti i seguenti oneri:</p> <p>a) onere di dimostrare il rispetto delle leggi forestali dei singoli Paesi comunitari, in caso provvedano direttamente ad abbattere legname all'interno del territorio UE;</p> <p>b) in caso importazione da Paesi extra-UE di legname sia sotto forma di tronchi che di tavolame che di semilavorati, l'onere di dimostrare che sia gli abbattitori che i soggetti commerciali locali dai quali si forniscono abbiano rispettato le leggi forestali specifiche del Paese di abbattimento.</p> <p>Per i commercianti (Trader), coloro che acquistano legname e/o prodotti a base di legno degli Operatori, sono stati introdotti i seguenti oneri:</p> <p>a) chi acquista lotti di legname in piedi all'interno della Comunità Europea e che si occupa del loro abbattimento e</p>	X	

	<p>successiva commercializzazione sia sotto forma di tronchi che di tavolame che di derivati devono alimentare un sistema di controllo tale da dimostrare il loro rispetto della legislazione forestale vigente nei Paesi di abbattimento; chi immette nel mercato comunitario legname già tagliato e/o prodotti a base di legno proveniente dall'esterno della Comunità Europea deve implementare un sistema di controllo tale da dimostrare di avere acquistato da soggetti dei quali si può ragionevolmente supporre che rispettino le legislazioni forestali sia internazionali sia degli specifici Paesi di abbattimento.</p> <p>3. Per i commercianti (Trader), coloro che acquistano legname e/o prodotti a base di legno degli Operatori, non sono stati eliminati i seguenti oneri:</p> <p>a) per chi acquista legname già tagliato e/o prodotti a base di legno da altri soggetti siti all'interno della Comunità Europea è identificato chiaramente come Commerciante su cui resta l'obbligo di conservazione dei documenti fiscali per un periodo di dieci anni imposto dalla legge italiana.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO	ONERI INTRODOTTI	ONERI ELIMINATI
DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116 Art. 20, comma 7 bis <i>"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"</i>	Semplificazione iscrizione nel registro delle imprese ONERI ELIMINATI Segnalazione CNA		X
DLgs 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e l'obbligo dell'audit energetico*	La norma prevede, ai fini della tenuta di una banca dati da parte del GSE, la trasmissione dei dati dell'impianto in capo a: 1) il titolare di impianto di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento; 2) i titolari o i responsabili degli impianti di cogenerazione la cui capacità di generazione sia	X	

	<p>superiore a 50 kWe.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p> <p>Si ritiene vi sia nella relazione AIR una sottostima dell'onere di cui all'art. 8, poichè non tiene conto delle realtà multisito</p> <p>Segnalato da Confcommercio</p>		
<p>D.P.R. n. 195 del 26.11.14 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi." pubblicato in G.U. n. 6 del 9.1.15*</p>	<p>Il decreto chiarisce definitivamente che l'orafo contoterzista non debba utilizzare un punzone identificativo. Tale obbligo, in precedenza, era considerato invece vigente da parte di talune Camere di commercio.</p> <p>Segnalazione Confartigianato</p>		
ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI AMMINISTRATIVI			
<p>DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116 (artt. 24, 25, 25 bis) "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia</p>	<p>Esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico. Gestore dei Servizi Energetici GSE S.P.A. Scambio sul posto</p> <p>Segnalazione CNA</p>		

scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--